



R

R. Ventre

Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIUR, MIBAC,
MIN. SALUTE e MIN. LAVORO

**elle politiche sociali
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
e con il**

6 NOV 2014

Reg. foglio 5021

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Cons. Riccardo VENTRE

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con cui, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è istituito il Fondo per l'occupazione;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), secondo cui a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul predetto Fondo;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 207, della citata legge n. 147 del 2013, che, tra l'altro, prevede che "le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della Regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in attuazione dei commi da 208 a 212 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge



25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni”;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che disciplina l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

VISTO l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al comma in esame indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse”;

VISTO l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che prevede che, “al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che



hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente”;

VISTO l'articolo 3, commi 5 e 5-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTI i commi da 208 a 212 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, n. 5316 del 29 settembre 2011 con il quale, in relazione all'annualità 2011, sono state già impegnate le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge n. 296 del 2006, nella misura di 50 milioni di euro;

RITENUTO di dover stabilire le modalità ed i criteri di assegnazione delle risorse previste dal citato articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013 per l'anno 2014 agli enti pubblici della Regione Calabria

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto e destinatari)

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse per l'attuazione delle procedure di stabilizzazione per l'anno 2014, con contratto di lavoro a tempo determinato, a favore dei lavoratori di cui al comma 2 impegnati presso gli enti pubblici della Regione Calabria.
2. Sono destinatari delle procedure di cui al presente decreto i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e quelli impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 e all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Articolo 2 (Procedure di stabilizzazione a tempo determinato)

1. Gli enti pubblici della Regione Calabria destinatari delle risorse di cui al presente decreto trasformano il rapporto di utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 1, anche connesso all'attribuzione di ammortizzatori sociali, in rapporto di lavoro a tempo determinato al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei medesimi lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in attuazione dei commi da 208 a 212 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



2. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate sulla base del fabbisogno di ciascun ente secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari.
3. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno, possono essere effettuate in deroga:
 - a) all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
 - b) all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, all'ente pubblico della Regione Calabria che sarà ammesso al contributo di cui al successivo articolo 4, al solo fine di consentire l'assunzione a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
5. Nell'ipotesi in cui l'ente pubblico non proceda all'assunzione a tempo indeterminato, i lavoratori interessati, alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, rientrano nel bacino dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di quelle di pubblica utilità.

Articolo 3 **(Procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato)**

1. Le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, da parte degli enti pubblici della Regione Calabria sono disposte nel rispetto dei vincoli di spesa del personale e del regime assunzionale previsto dalla normativa vigente.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato nelle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per l'accesso alle quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, avvengono secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni a tempo indeterminato nelle qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, del predetto decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.
3. Per meglio realizzare le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

Articolo 4 **(Criteri di assegnazione delle risorse)**

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013 sono assegnate, in un'unica soluzione, agli enti pubblici della Regione Calabria che procedono all'assunzione dei suddetti lavoratori a tempo determinato, previa presentazione della domanda e della documentazione di cui all'articolo 5.
2. A seguito dell'istruttoria effettuata in base al successivo articolo 5, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è adottata la graduatoria degli enti pubblici ammessi al contributo con l'indicazione, per ognuno, del numero delle assunzioni a tempo determinato da effettuare e dell'importo assegnato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili.



3. Nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è, altresì, indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata cui gli enti pubblici, successivamente alle assunzioni, devono richiedere l'erogazione dell'importo assegnato con la presentazione della copia del contratto a tempo determinato.
4. Le risorse finanziarie sono assegnate in relazione agli oneri retributivi comunicati con la documentazione di cui all'articolo 5. Per l'ammissione al contributo costituisce titolo di preferenza la maggiore durata del contratto di lavoro a tempo determinato e il rispetto dei limiti e vincoli di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Gli enti pubblici della Regione Calabria procedono alle assunzioni a tempo determinato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale dell'avviso relativo al decreto ministeriale di cui al comma 2.
6. La mancata sottoscrizione del contratto entro il termine di cui al comma 5 costituisce causa di decadenza dal contributo. La cessazione costituisce motivo di revoca parziale del contributo assegnato.

Articolo 5 **(Domanda di ammissione al contributo)**

1. L'ente pubblico interessato deve spedire apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 2, all'indirizzo di posta elettronica certificata dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, entro le ore 14.00 del ventesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale. Eventuali correzioni e integrazioni della domanda di ammissione al contributo possono essere effettuate esclusivamente mediante l'invio di una nuova domanda entro il suddetto termine di scadenza. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tiene conto dell'ultima domanda pervenuta all'indirizzo PEC suindicato. Copia della domanda deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo_dfp@mailbox.governo.it del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni e all'indirizzo di posta elettronica certificata lsuRegCalabria@pec.mef.gov.it del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A pena di inammissibilità la domanda deve essere redatta in base al modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, deve recare il timbro dell'ente pubblico interessato e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante per autocertificazione di quanto in essa riportato.

2. Per l'ammissione al contributo, l'ente interessato deve presentare idonea documentazione che comprovi l'intendimento e la possibilità di procedere all'assunzione a tempo determinato, dichiarando se ricorrono le condizioni per la successiva assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 3. In particolare, deve essere trasmessa:

- a) la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- b) la disponibilità dei posti nella dotazione organica;
- c) l'asseverazione dell'organo deputato ai controlli di regolarità amministrativa e contabile del rispetto del patto di stabilità interno ove previsto, dei vincoli di spesa del personale, dei risparmi derivanti dalle cessazioni ai fini del regime assunzionale di riferimento nonché il costo, le qualifiche professionali e il numero delle unità di personale da assumere;



3. L'istruttoria delle domande pervenute, nel termine indicato al precedente comma 1, è effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per quanto di rispettiva competenza particolarmente in ordine alle procedure di assunzione, ai presupposti e alla spesa per il personale da assumere.

Articolo 6 **(Disciplina sulla cumulabilità del contributo)**

1. Il contributo erogato è cumulabile con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

L'efficacia del presente decreto è subordinata all'esito dei controlli degli organi competenti ed alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, **08 OTT, 2014**


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali



Il Ministro dell'economia e delle finanze



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione



Protocollo n. del

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 Direzione generale degli ammortizzatori sociali
 e degli incentivi all'occupazione
 Divisione II

Il sottoscritto (nome e cognome)
 consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, in qualità di legale
 rappresentante dell'ente pubblico (denominazione)

Codice Fiscale (dell'ente)
 con sede legale in (via - cap - Comune)
 Telefono
 Posta Elettronica Certificata

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di essere ammesso al finanziamento per procedere entro il 31 dicembre 2014, all'assunzione a tempo determinato dei soggetti di seguito indicati:

lavoratori di cui all'art. 7, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468

	Cognome e nome	Codice Fiscale	Durata prevista: nr. mesi	Cat. e posizione economica di inquadramento prevista (es. A1/B1)	Importo previsto
1					€
2					€
etc.					€
Totale					€

lavoratori di pubblica utilità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280

	Cognome e nome	Codice Fiscale	Durata prevista: nr. mesi	Cat. e posizione economica di inquadramento prevista (es. A1/B1)	Importo previsto
1					€
2					€
etc.					€
Totale					€

lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

	Cognome e nome	Codice Fiscale	Durata prevista: nr. mesi	Cat. e posizione economica di inquadramento prevista (es. A1/B1)	Importo previsto
1					€
2					€
etc.					€
Totale					€

A tal fine dichiara che le previste assunzioni saranno effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno ed inoltre:
 saranno/non saranno effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 saranno/non saranno effettuate in deroga all'articolo art. 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 saranno effettuate sulla base del fabbisogno di ciascun ente secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari.

Per l'ente, il legale rappresentante
 (timbro e firma)

